CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Treviso, data del protocollo

Agli
Ordini Professionali di Treviso e Belluno
Associazioni di Categoria di Treviso e Belluno
Loro Sedi

Oggetto: comunicazione indirizzo PEC – obbligo di regolarizzazione entro il 1° ottobre 2020

Entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno **regolarizzare la propria posizione** con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Il servizio "Pratica semplice" accessibile via web all'indirizzo https://www.registroimprese.it/pratiche-semplici consente al legale rappresentante dell'impresa munito di dispositivo di firma digitale, di trasmettere il proprio indirizzo PEC al registro imprese in maniera semplice e veloce

La **mancata comunicazione** comporterà **l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale** e l'irrogazione di una **sanzione amministrativa** come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

Lo prevede l'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - che ha modificato l'art. 16 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2 e l'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Permane, sempre secondo quanto stabilito all'articolo 37, sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno **l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio "domicilio digitale" al momento dell'iscrizione**. L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell'indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l'informazione richiesta.

Cordiali saluti

Il Dirigente
dell'Area Servizi alle Imprese
Conservatore del Registro Imprese
(dr. Marco D'Eredità)

Signed by D'EREDITA' MARCO
09.09.2020 09:02:12 UTC